


CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	-- 9 MAG. 2019
Prot. n.	6229



09/05/2019

Linee guida per la sospensione del procedimento e la messa alla prova

Tribunale di Firenze

Linee guida per la sospensione del procedimento e la messa alla prova

Linee guida concordate tra il Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Firenze per la Toscana e l'Umbria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e la Camera penale di Firenze

1) Presentazione dell'istanza all'UEPE per il programma di trattamento

L'imputato/indagato personalmente o il difensore munito di procura speciale formula all'UEPE territorialmente competente (quello del domicilio dell'imputato/indagato) la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento.

La richiesta viene compilata utilizzando il modello MAP. 1 (Allegato 1)

L'istanza all'UEPE (se redatta e proveniente dallo studio del difensore deve contenere l'indicazione dei recapiti e della PEC) indica:

- riferimenti abitativi (residenza/domicilio), familiari e telefonici (anche e-mail) del richiedente;
- ogni informazione utile riguardo l'attività lavorativa, gli impegni di studio o altro;
- l'indicazione della struttura nella quale l'interessato intenda svolgere il lavoro di pubblica utilità;
- Ove possibile, documentazione attestante l'avvenuto totale o parziale risarcimento o riparazione del danno.
- Documentazione del Servizio sanitario specialistico attestante la presa in carico e il programma terapeutico (solo nei casi in cui il soggetto stia già svolgendo un programma terapeutico).
- l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, del numero del procedimento e della data di fissazione dell'udienza (ove già notificato il DCG).

Devono essere allegati:

- certificato di stato di famiglia del richiedente;
- documentazione inerente all'attività lavorativa o di studio;
- ove possibile, l'attestazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'interessato intende svolgere i lavori di pubblica utilità;
- nomina e procura speciale del difensore se l'istanza è presentata dal difensore;
- gli atti rilevanti del procedimento penale o quantomeno gli atti da cui risulti l'imputazione (decreto di citazione a giudizio, decreto penale di condanna).

Istanza ed allegati dovranno essere trasmessi all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente preferibilmente tramite PEC, entro un termine congruo prima della data di fissazione della prima udienza.

Laddove non vi sia il tempo necessario per raccogliere tutta la documentazione necessaria da allegare alla richiesta (ad es. nel caso di giudizi direttissimi, opposizione decreto penale di condanna), deve essere inoltrata all'UEPE la sola istanza (compilata nel modello MAP. 1), che varrà quale "presa in carico" per la redazione del programma di trattamento (vedi art. 464 *bis* comma 4 c.p.p.); l'UEPE rilascerà, in ogni caso, una attestazione da depositare all'Autorità Giudiziaria; la richiesta corredata con gli allegati verrà formalizzata appena possibile.

L'UEPE rilascia (anche mediante trasmissione fax o PEC), quanto prima, attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta da depositare all'autorità giudiziaria procedente. Laddove l'UEPE non abbia ancora inviato l'attestato di avvenuta ricezione prima dell'udienza di ammissibilità, il legale potrà produrre in udienza la ricevuta PEC.

Ricevuta la richiesta l'Ufficio UEPE darà incarico ad un funzionario di servizio sociale di "prendere in carico" la singola posizione, il quale prenderà contatti con il difensore, se del caso, chiedendo le necessarie ulteriori informazioni.

Nel caso, in cui, l'imputato decidesse prima dell'udienza (o con l'opposizione al decreto penale di condanna) di accedere ad un rito alternativo, il difensore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio UEPE.

Il difensore dovrà, inoltre, comunicare all'Ufficio UEPE i successivi rinvii dell'udienza e gli adempimenti disposti dal Giudice alla prima udienza.

2) Richiesta di sospensione con messa alla prova e valutazione dell'ammissibilità dell'istanza da parte del giudice procedente

L'imputato o il difensore munito di procura speciale formula davanti al giudice procedente la richiesta (Allegato 2) di sospensione del procedimento con messa alla prova (o se possibile prima dell'udienza, con deposito in cancelleria, per consentire al giudice di esaminare l'istanza e la documentazione allegata). Con la richiesta deve essere depositata copia della domanda del programma di trattamento, con i relativi allegati, già inviata (via mail, PEC, o depositata personalmente) all'UEPE e copia dell'attestazione di ricezione da parte di quest'ultimo ufficio o della ricevuta PEC.

Il giudice effettua una verifica preliminare sull'ammissibilità della richiesta, accertando che

- non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- sussistano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni);
- che l'imputato abbia espresso il suo consenso;
- che l'imputato non sia stato già ammesso alla messa alla prova;
- non ricorra uno dei casi ostativi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);
- ancora, valuterà l'ammissibilità anche con riferimento alla rimessione in termini quando il processo abbia già superato, prima dell'entrata in vigore della norma, le fasi indicate dal comma 2 dell'art. 464 bis c.p.p. (anche previa riqualificazione del fatto).

Nel caso di dichiarazione di ammissibilità, il Giudice rinvierà il processo di un periodo congruo (180 giorni), previa sospensione dei termini di prescrizione, per consentire la specifica predisposizione del programma. Per le imputazioni ricadenti nella fascia A e nella fascia B della tabella Allegato 4 il processo viene rinviato di 90 giorni.

Il provvedimento del Giudice – anche se negativo - sull' ammissibilità della richiesta verrà comunicato dalla cancelleria all'UEPE con l'indicazione della data dell'udienza per la valutazione del programma di trattamento. Nel provvedimento il giudice potrà dare indicazioni all'UEPE per l'accertamento di particolari aspetti finalizzati a specifiche prescrizioni (ad es. sulla situazione economica ai fini del risarcimento del danno). Il difensore, in caso di ammissibilità della richiesta, dovrà completare la documentazione necessaria per il programma di messa alla prova qualora non lo abbia fatto all'atto della richiesta.

NEL PROCEDIMENTO PER DECRETO:

l'istanza di sospensione con messa alla prova è presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna. Ad essa è allegata la richiesta di elaborazione del programma con attestazione di ricevimento dell'UEPE. Successivamente, appena

possibile, saranno inviati all'UEPE anche gli allegati di cui al punto 1). Il Giudice per le Indagini Preliminari provvederà a fissare udienza per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza (di cui al punto 2).

NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

l'istanza di sospensione con messa alla prova è depositata presso la segreteria della Procura della Repubblica. Il Pubblico Ministero presta il consenso con parere sinteticamente motivato e provvede alla formulazione dell'imputazione. Il fascicolo viene trasmesso al Giudice per le Indagini Preliminari, che fissa l'udienza per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza (di cui al punto 2). In caso di dissenso, il Pubblico Ministero deve enunciarne le ragioni. In ogni caso, l'indagato/imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il Giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p.

3) Elaborazione del programma da parte dell'UEPE

Esaminata la domanda e la documentazione, l'UEPE redigerà il programma di trattamento (Allegato 3, modello ministeriale) che trasmetterà all'Autorità Giudiziaria e al difensore nel termine fissato dal giudice necessariamente anteriore all'udienza prevista per l'eventuale messa alla prova dell'imputato.

Per le imputazioni ricadenti nella fascia A e nella fascia B della tabella Allegato 4 (con durata della MAP fino a tre mesi) verrà adottata una procedura semplificata di durata non superiore a 90 giorni, con programma di trattamento limitato ai lavori di pubblica utilità, qualora sia documentato il risarcimento (o risultati non dovuti) e nel corso dell'istruttoria dell'UEPE non emergano situazioni meritevoli di approfondimento.

L'appartenenza del reato alla fascia A o alla fascia B è indicata dal giudice nel verbale di ammissibilità.

4) Udienza di sospensione del procedimento e di messa alla prova

Alla successiva udienza, il Giudice, valutato il programma di trattamento anche all'esito di eventuali integrazioni, dispone con ordinanza la sospensione del processo con messa alla prova indicando:

- a) il periodo complessivo della sospensione del procedimento e di durata della messa alla prova;
- b) la durata del periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità se non coincidente con il periodo di messa alla prova

- c) le eventuali prescrizioni
- d) un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposte
- e) incarica eventualmente un centro di mediazione abilitato a favorire il contatto diretto tra l'imputato/indagato e la persona offesa.

Il giudice nell'indicare il periodo di messa alla prova applica la tabella allegata a queste Linee-guida (Allegato 4). La durata è in ogni caso determinata avuto riguardo alla specificità del caso singolo soprattutto per quei reati che prevedono una sensibile divaricazione tra minimo e massimo edittale.

Il processo verrà poi rinviato ad altra udienza in considerazione del periodo di tempo necessario allo svolgimento della messa alla prova e la cancelleria – entro cinque giorni – comunica all'UEPE l'ordinanza contenente la data fissata per la verifica dell'esito della messa alla prova.

Le modifiche non sostanziali degli impegni del programma di messa alla prova sono autorizzate e documentate dall'UEPE mentre le modifiche sostanziali (sostituzione dell'associazione per i lavori di pubblica utilità, diminuzione del monte ore per giustificate ragioni, spostamento all'estero ecc...) rimangono di competenza del giudice.

L'UEPE, al termine del periodo di messa alla prova e comunque almeno cinque giorni prima dell'udienza di verifica, trasmette al giudice la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova.

5) Esecuzione del programma

L'indagato o l'imputato si presenta all'UEPE per la sottoscrizione del verbale di inizio della messa alla prova tra l'ottavo e il trentesimo giorno successivo all'udienza nella quale è stata emessa l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova.

Le istanze di modifiche del programma sono presentate con la necessaria documentazione all'UEPE.

L'eventuale autorizzazione è di competenza dell'UEPE per le modifiche non sostanziali e di competenza del Giudice per le modifiche sostanziali (sostituzione dell'associazione per il lavoro di pubblica utilità, diminuzione del monte ore, spostamento all'estero, ecc.).

Durante la messa alla prova l'UEPE trasmette al giudice: le relazioni periodiche, le istanze di modifiche sostanziali del programma, le relazioni urgenti in caso di inadempimenti per l'eventuale valutazione ai fini previsti dall'art. 464 octies c.p.p.

(Revoca dell'ordinanza), le eventuali autorizzazioni dello stesso UEPE per le modifiche non sostanziali.

L'UEPE, al termine del periodo di messa alla prova e comunque almeno cinque giorni prima dell'udienza di verifica, trasmette al giudice e al difensore la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova.

6) Udienza di verifica

All'udienza di verifica, il Giudice, in caso di esito positivo, dichiara estinto il reato e la cancelleria comunica la sentenza all'UEPE anche ai fini dell'annotazione SDI

7) Osservatorio

I firmatari costituiscono un Osservatorio sul rispetto delle presenti linee-guida, per una più generale valutazione dell'andamento della messa alla prova presso gli enti convenzionati anche ai fini di un ampliamento e del perfezionamento delle convenzioni stesse.

L'Osservatorio è costituito presso il Tribunale di Firenze ed è convocato annualmente dal Presidente del Tribunale di Firenze sulla base di una relazione annuale dell'UEPE che dovrà pervenire entro il 30 maggio di ogni anno.

Firenze 09/05/2019

Il Presidente del Tribunale di Firenze




Il Dirigente amministrativo del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica di Firenze



L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Firenze per la Toscana e l'Umbria



Per Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Il Presidente della Camera penale di Firenze

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Biondi". The signature is stylized and written over a faint, light-colored grid or watermark.

ALLEGATO 1

MODELLO MAP. 1 – ISTANZA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO PER MESSA ALLA PROVA

Al Ministero Giustizia
Dip. Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di _____

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____, il _____,
domiciliato in _____, via _____, n. _____,
tel. _____, e-mail _____

CHIEDE

personalmente;
 per il tramite del suo procuratore speciale _____,
l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p.
"Sospensione del procedimento con messa alla prova", in relazione al procedimento
penale n. _____ per il reato di _____ presso il
Tribunale/GIP di _____

A tale fine dichiara:

1) di trovarsi nelle seguenti condizioni personali / familiari: _____

_____;
2) di svolgere la seguente attività lavorativa: _____

3) di essere disponibile a svolgere il Lavoro di pubblica utilità presso: _____

_____ in _____, via _____,
tel. _____ e-mail _____ o a concordarlo con codesto ufficio;

4) di essere disponibile alle seguenti azioni riparative per il risarcimento del danno:

5) di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la persona offesa.

Data _____

Firma _____

Si attesta che il/la sig./sig.ra _____, sopraindicato ha presentato:

personalmente; tramite il procuratore speciale: _____
la *richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per l'istanza di*
sospensione del procedimento con messa alla prova producendo la seguente
documentazione: _____

La richiesta è stata acquisita il _____, con protocollo n. _____

Luogo e data _____

Il Direttore (o Delegato)

Allegato 2

TRIBUNALE DI

Richiesta di messa alla prova

ex art. 168 bis c.p. – 464 bis c.p.p.

I.g.....n.f.

Il sottoscritto avv., in qualità di difensore e **procuratore speciale** del sig....., nato a in data, **domiciliato in**....., via....., imputato (indagato) come in atti nel procedimento penale sopra indicato, per i reati di cui agli artt.

p r e m e s s o

- che i reati per cui si procede sono puniti con pena edittale rientrante nei limiti previsti dall'art. 168 bis, comma 1 c.p., ed in particolare.... ;
- che l'imputato non ha mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e del pari non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 102-103-104-105-108 c.p.;
- che lo stesso esercita attività lavorativa (o di studio) presso con qualifica di, ed è disponibile a svolgere lavoro di pubblica utilità, con le modalità che verranno individuate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 168 bis comma 3 c.p. ed in ogni caso senza recare pregiudizio alle sue esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute;
- che il suo nucleo familiare è costituito da ed egli è domiciliato in ;
- che il sig., nel limite delle proprie capacità economiche, intende porre in essere condotte riparatorie del danno e/o ha già posto in essere il risarcimento del danno come da documentazione in atti;
- che infine è stato predisposto, d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, un programma di trattamento sviluppato in n. ... prescrizioni, in relazione al quale l'imputato (indagato) ha già espresso consenso, programma sulla base del quale sarà possibile eseguire la messa alla prova (doc 2); (ovvero "che non essendo stato possibile ad oggi elaborare, d'intesa con l'ufficio di esecuzione esterna, un programma di trattamento, si allega attestazione rilasciata dall'Uepe competente attestante il deposito di richiesta di programma di trattamento ex art. 464 comma 4 c.p.p. fornendo sin d'ora la disponibilità dell'imputato e del suo difensore a collaborare in tale attività),

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

chiede

che l'Ill.mo Tribunale di voglia disporre la sospensione del procedimento penale e la messa alla prova del sig.

e/o voglia prendere atto del deposito della suddetta domanda ex art. 464 comma 4 c.p.p. e disponga rinvio in attesa della definizione del programma di trattamento e di invio del medesimo da parte dell'Uepe ai sensi dell'art. 141 ter comma 3 disp.att. onde procedere alla sospensione del procedimento e la messa alla prova.

Si producono:

doc. 1) nomina del difensore e procura speciale

doc. 2) programma di trattamento corredato della documentazione allegata alla domanda di trattamento e di consenso e/o attestazione dell'Uepe di deposito della domanda di trattamento ex art. 464 comma 4 c.p.p.

Con osservanza

.....

Il procuratore speciale

Avv



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
Toscana e Umbria

Prot. n. _____ del _____

**Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del
procedimento con messa alla prova (art. 464 bis codice di procedura penale)**

relativa a _____ nato a _____

il _____ domiciliato in _____ via _____

con riferimento al procedimento n. _____ pendente presso _____

Viste le informazioni acquisite nel corso dell'indagine e le valutazioni sul profilo di
personalità, il contesto di vita e le risorse disponibili, con il consenso dell'interessato

si propone il seguente programma di trattamento

L'imputato si impegna a:

1. mantenere contatti frequenti con l'U.E.P.E. secondo le modalità stabilite dal servizio, fornendo le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. domiciliare all'indirizzo sopra indicato idoneo ad assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato, e comunicare all'UEPE ogni cambiamento di dimora,
3. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso _____
col compito di _____ per n. ____ ore
giornaliere nei seguenti giorni della settimana _____
_____ (l'Ente ha fornito la propria disponibilità,
che si allega / o descrivere le modalità di acquisizione)
4. adoperarsi verso la vittima del reato con le seguenti modalità:
 - a) percorso di mediazione penale: _____

 - b) prestazioni risarcitorie: _____

5. svolgere le seguenti attività:
 - o attività di volontariato presso _____ con sede
in _____ con compiti di _____
nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____;
 - o percorso di riflessione critica sulle condotte antiggiuridiche, o di educazione alla
legalità, ecc.: _____

Allegato 4¹

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda	Messa alla prova sino a 1 mese
FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta Delitti punti con la pena della sola multa	Messa alla prova sino a 3 mesi
FASCIA C) Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 2 anni	Messa alla prova sino a 6 mesi
FASCIA D) Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni	Messa alla prova da 6 a 8 mesi
FASCIA E) Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni	Messa alla prova da 8 a 12 mesi
FASCIA F) Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni (talune ipotesi di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p.)	Messa alla prova da 12 a 18 mesi

¹ Nella tabella allegata, al fine di uniformare le indicazioni relative alla durata della messa alla prova, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo di durata della messa alla prova è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto.